

Le leggi penali che precorre alcune norme per la repressione della
 mendicizia, vagabondaggio, e i fatti connessi nelle
 campagne.

Le leggi penali di cui tutti gli Stati d'Europa, e presso noi il codice
 penale promulgato nel 1830 nel stabilire le diverse specie del
 reato che si possono commettere contro la tranquillità pubblica
 si occupano specialmente l'ipotesi di vagabondaggio e la mendicizia.
 Sono più o meno gravi in proporzione della maggiore o minoreosità
 e delle circostanze che accompagnano il fatto del vagabondaggio e del
 mendicare sono stabilite a repressione di tutti reati.

Non si può negare però che malgrado la previsione del Legislatore
 nel definire i casi in cui si fa luogo all'azione della legge ed
 all'applicazione delle pene corrispondenti nei fatti che costituiscono
 gli anzidetti reati, non si giunse ancora ad impedire ed a di-
 minuire nella massima parte i tristi effetti che da essi derivano
 alla società.

Per conseguire lo scopo di efficacemente reprimere, ciò che sembra ora
 opportuno si è di coordinare col sistema penale alcune disposizioni
 di legge che attribuiscono all'autorità tribunaria giudiziaria la facoltà
 di agire contro quegli atti che non essendo punibili dalle pene sanzionate
 dal codice penale, traggono tuttavia in luogo all'azione giudiziaria, sono
 ministrando nello stesso tempo a quell'autorità i mezzi più accorti
 di arrestare e di estinguere ogni inciviltà che esiste nel caso si ab-
 biamo ancora noi di vagabondaggio e della mendicizia.

Anche i fatti che si commettono nelle campagne di biade,
 legna, frutta, et loro opera generalmente di questi stessi individui
 contro cui è indispensabile che pur si rivolga con maggiore efficacia
 la vigilanza e l'azione dell'autorità di polizia giudiziaria
 tutela delle private proprietà.

Ma apposito provvedimento esisteva per la repressione di reati
che io mi ho indicati conseguente nell' art. 16. 7.º punto
1.º. e la stessa il giudizio e il conseguimento delle pene vi
si attribuivano ai consigli di governo che sarebbero incompatibili
coll'attuali nostre istituzioni costituzionali, così ho creduto di dover
compendere tutta l'effatta materia in una legge estesa in confor-
mità di nostri attuali principii e collargata in guisa che abbrac-
ciasse anche le disposizioni atte a promuovere alla vera indigenza mas-
sime negli individui maschi a procurarsi il lavoro il necessario vitto.

Nessuna azione di polizia viene impiegata all'intento di io mi sono
proposto fuori che quella che si esercita dall'autorità giudiziaria, ed
in questa non posso per altro vedere le regole di una sanzionata
svolgersi all'opportunità si è ricorso al voto de' consigli comunali,
i quali composti dagli eletti del popolo esercitano collegialmente,
secondo i dettati della loro coscienza ed i lumi della esperienza loro
uffici in un caso di giurati al fine di accertare lo stato dell'opinio-
ne sopra alcuni individui domiciliati nel loro comune. Opinione,
ho detto, autorizzata bensì ma non mai elevata al grado di vera prescri-
zione giuridica, però incapace a ridursi in aggravio di chiesa se
non concorrono ad avvalorarla altri elementi di giuridica consistenza.

Accanto alla necessità di punire esiste e primizia la necessità di prov-
veder per somministrare lavoro al mendicante valido, assistenza al men-
dicante invalido. La legge che io vi propongo accenna allo stabilimento
di ricoveri di mendicanti, alla distribuzione di soccorsi. E' primis non
abbondano negli Stati, i secondi più facilmente si possono avere ove
le congregazioni locali di carità se tengano in attivo esercizio del pietoso
ufficio loro commesso. Non dubito che tra le prime cure del governo
verrà a collocarsi quella di disporre ricoveri di mendicanti più
frequenti, ed altri stabilimenti che ne adempiano le voci.

Di comporre la società, o Signori, ne termino che la giustizia

che lo spirito de' tempi consiglia è necessario, urgente che non si tollerino
difficoltà, né affreschi a far sì che la vita ^{non} diventi impossibile a
chi è travolto spirante e non attuato di basso.

Nessun sistema penale potrà mai farsi compiuto e di fatto vera-
mente a sanare la società dai mali che la travagliano se non l'accos-
tuma ad un sistema di bene ordinato soccorso alle miserie e al povero.

Il signor de me incumbe il triste dovere di armare la società
coll'uso delle pene contro i delinquenti, altri più felice di me
si proporrà i mezzi di provvedere ai bisogni de' miseri.

Eugenio eh,

Capo. I.

In virtù dell'autorità a noi delegata
Abbiamo proposto, il Senato e la
Camera de' deputati hanno adottato,
Noi abbiamo ordinato e ordiniamo

Disposizioni preliminari

Articolo. 1°

Le ufficiali di polizia giudiziaria sono spes-
cialmente incaricati d'indagare sulle perso-
ne menovate nel capo III, tit. VIII, art. II.,
e su quelle sospetti in genere di furti di
campagna.

art. 2.

Nella prima metà del mese di gennaio
di ciascun anno i consigli civici e comu-
nali formeranno una nota con l'indica-
zione che l'opinione pubblica e quella de'
membri componenti il consiglio indicherà
hanno potuto numerare in alcuna



delle categorie a cui accenna l'articolo
precedente.

art. 3.

La nota suddetta comprenderà:

- 1.° Gli individui nati e residenti
nel territorio della città o comune;
- 2.° Quelli che vi sono soltanto resi-
denti, indicando il tempo in cui vi si
trasferirono, ed il luogo della loro
provenienza;
- 3.° Quelli che nel corso dell'anno
abbandonarono la città o comune per
trasferirsi in altro luogo, che, ove sia
conosciuto, dovrà dichiararsi nella
nota stessa.

art. 4.

Si provvederà per la prima volta alla
formazione di questa nota fra giorni
venti dalla pubblicazione della presen-
te legge.

art. 5.

Dentro cinque giorni successivi alla
formazione della medesima i sindaci
ne trasmetteranno copia all'Intendente
della provincia, il quale, raccolte quelle
maggiori informazioni che crederà del-



caso, darà le opportune disposizioni per
la sorveglianza delle persone suddette?
Un'altra copia della nota verrà pure
dai Sindaci trasmessa al rispettivo
giudice di mandamento.

Art. 6.

Qualora nel numero delle persone scritte
in nota si fossero minori, l'Intendente
potrà commettere al Sindaco di chiamare
a se il loro padre o tutore, e di eccitarli
ad usare verso essi gli opportuni mezzi
di correzione?

Art. 7.

Occorrendo che un individuo compreso
nella nota sopraccennata abbandoni
il comune di sua residenza, l'autorità
locale di polizia cercherà colla maggior
solicitudine possibile di scoprire il
luogo in cui il medesimo trasferisca
sua dimora, e ne darà immediata-
mente avviso alla polizia dello
stesso luogo comunicandogli sulle
di lui qualità le occorrenti notizie.

Art. 8.

L'autorità di polizia locale, nel cui
distretto sia venuto ad abitare qualche



individuo che, per il suo contegno, è in merito di sospettare della sua condotta, dovrà avvertire l'autorità di polizia del luogo di abitazione di lui, e procurarsi dalla medesima specifiche informazioni sul di lui tenore.

Capo II.

Degli oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette.

Art. 9.

L'individuo qualificato ozioso a mente dell'art. 1130 del Cod. pen. non imputato di alcun altro reato, ove nelle forme prescritte dai capi II. e III, tit. I. lib. 2. del Codice di procedura criminale, risulta convinto, sarà condannato dal giudice di mandamento a passare sotto la sorveglianza di farsi a stabile lavoro.

Chi ricusasse di passare detta sotto sorveglianza sarà punito colla pena degli arresti da uno a cinque giorni.

Si darà appello a mente del Codice di procedura criminale così dalla sentenza portante sotto sorveglianza come da quella portante pena degli arresti anzidetti.

Q



In caso di contravvenzione alla
sottomissione si farà luogo all'applicazione della pena stabilita nell'art.
452 del codice penale.

Art. 10.

Considerato qual vagabondo colui
che quantunque abbia domicilio
certo se ne assenta luttuaria frequen-
tamente senza ragionevole motivo,
e semprechè concorrano le altre
circostanze negative indicate nell'
allinea dell'articolo 450. Del codice
penale.

Art. 11.

Chiunque sia sorpreso mendicando in
un luogo per il quale esiste uno stabili-
mento pubblico destinato al ricovero della
mendicizia, incorrerà nella pena del
carcere da tre a sei mesi.

Se il mendicante è nativo del luogo
a cui è riservato il suddetto stabilimen-
to, scontata la pena, verrà nel mese
sempre ricoverato.

Qualora il mendicante appartenga
per origine ad altra provincia, sarà
travolto nel ricovero della sua patria,
ove esiste, in difetto verrà consegnato
al Sindaco del suo comune d'origine

provveda ad invigili perche sia occupato
in istabile lavoro.

Art. 12.

Trattandosi di mendicante invalido, il
quale si trovi nel luogo specificato nell'
articolo precedente, la pena del carcere
anzidetta sarà soltanto estensibile ad
un mese, e saranno nel resto al medesimo
applicabili le disposizioni dell' articolo
precedente.

Durante però la sua inabilitazione
al lavoro sarà provveduto secondo i
mezzi a lui disponibili al suo sosten-
tamento, e spetterà al Sindaco di
promuovere le opportune disposizioni.

Art. 13.

Il mendicante invalido sorpreso in
luogo per il quale non esiste alcun
ricovero di mendicizia, se nel luogo di
sua origine si trovi uno di siffatti
stabilimenti, sarà punito come
sopra nella pena del carcere esten-
sibile ad un mese, e verrà nel mede-
simo tradotto scontata la pena.

Ove nella sua patria non esista
ricovero di mendicizia si farà luogo
alla disposizione dell' ultima dell'
articolo precedente.

Art. 14.

Nel luoghi in cui non esistono ricoveri di mendicanti e mendicanti validi ed abituali saranno puniti da uno a tre mesi di carcere, e se fossero arrestati questuando fuori della provincia di loro dimora saranno puniti col carcere da tre a sei mesi.

Art. 15.

Nelle sentenze di condanna degli oziosi, vagabondi, o mendicanti validi ed invalidi sarà sempre aggiunta la pena accessoria della sorveglianza speciale della polizia.

Art. 16.

Trattandosi di recidivi, la sentenza invece della sorveglianza speciale della polizia, prescriverà che subita la pena corporale, sia il condannato posto a disposizione del governo durante il termine non minore di mesi sei estensibile a due anni.

La disposizione del governo avrà per oggetto di confinare i condannati senza privarli però della loro libertà. Sarà in facoltà del governo di



abbreviare il termine succello, avuto
riguardo alla coniecta del succellato.

Art. 17.

La disposizione dell'articolo precedente
avrà sempre luogo ne' casi contenuti
nel art. 161, 162, 163, e 164.
del Codice penale, ancorchè il condan-
nato non sia recidivo.

Capo III.

De' furti nelle campagne.

Art. 18.

Saranno di cognizione de' Tribunali
di semplice polizia le cause per furti
nelle campagne, o per danni recati
con fascio di bestiami, quando il
valore del danno e degli oggetti rubati
non ecceda la somma di lire 20, ed i
reati non siano accompagnati da
circostanza aggravante, nè siano
connessi con altri di competenza
del Tribunale di prima cognizione
o del Magistrato d'appello.

Art. 19.

Per i reati di cui nell'articolo precedente

avrà sempre luogo l'azione pubblica?
Art. 20.

Qualora alcuno Degl'individui iscritti nella nota, di cui nell'art. 2.ª Della presente legge, tenga bestiame in numero non corrispondente ai mezzi che esso ha istoricamente per mantenerlo, il Sindaco ne stenderà verbale che trasmetterà al Giudice di mandamento.

Questi, a punto, ove d'uopo, quelle ulteriori informazioni che crederà opportune, e sentito l'imputato nelle sue difese, gli ordinerà di vendere entro il termine perentorio di giorni trenta il bestiame eccedente.

In caso di trasgressione all'ordinanza del Giudice, egli manderà eseguire la vendita del bestiame rinunciato eccedente all'asta pubblica e le relative spese faranno prelevate sul prezzo dal medesimo ricavato.

Si farà luogo all'appello dalle ordinanze del Giudice ne' casi anzidetti quando il bestiame di cui fu prescritta la vendita ecceda il valore di lire venti.



Esistendo urgenti indizi a carico di alcuna delle persone ^{comprese} nella nota sopraccitata che essa ritenga legna, biade ed altri frutti e prodotti di campagna di illegittima provenienza, gli ufficiali di polizia procederanno a perquisizioni domiciliari osservate le norme dalla legge stabilite.

Se non si conoscesse presso l'individuo sospetto l'esistenza de' sopraccennati oggetti, il ritenitore dovrà farne conoscere in modo almeno verosimile la legittima provenienza.

Quando questa non venga giustificata, l'ufficiale di polizia procedente porrà sotto sequestro gli oggetti di che si tratta, e provvederà relativamente ai ritenitori in conformità dell'articolo 54. del Codice di procedura criminale, formando con-

temporaneamente di ogni



cosa l'opportuno verbale, che
Dovrà indilatamente trasmettere
al Giudice di mandamento
ove non abbia egli stepso pro:
ceduto

Art. 22.

Chiunque Degl' individui com:
presi in nota sia sorpreso nei
campi o boschi o sulla strada
con biade, legna od altri frutti
rurali, e non ne sappia indi:
care in modo almeno verosimi:
le la provenienza legittima,
sarà immediatamente arrestato
e tradotto avanti il Giudice
locale, e ne' comuni ove non
risiede il Giudice avanti il
Sindaco.

Il Giudice od il Sindaco ri:
spettivamente, accertata l'iden:
tita della persona, e raccolti
gl'indizi del furto potrà fare
depositare l'arrestato nel carcere
del mandamento o nella camera
di sicurezza del comune, ed otti:
nerà il sequestro degli oggetti
ritenuti:



Il Sindaco che avrà ordinato
il deposito dell' arrestato dovrà
trasmettere indilatamente il
verbale o verbali formati al
Giudice del mandamento.

Art. 23.

Saranno applicabili le disposizioni
di due precedenti articoli an-
che a quegli individui, che
sebbene non si trovino sulle note
del luogo in cui furono arrestati
sono però iscritti in quelle del
luogo di loro nascita o della
loro residenza al tempo della
formazione delle medesime.

Art. 24.

L'indicazione della proce-
dura degli oggetti rinvenuti
presso le persone sopra indi-
cate deve darfi pronta e
precisa.

Art. 25.

Nei casi d'arresto preveduti.



Dagli articoli 21 e 22, ed in tutti
quelli in cui il furto commesso
nelle campagne sia provato
altimenti anche contro persone
non comprese nelle dette note,
ed il reato non ecceda di natura
sua i limiti indicati nell' art.
18, il giudice applicherà per la
prima volta la pena degli
arresti, con facoltà di estenderla
anche al doppio del maximum
a termini dell' articolo 120. del
codice penale?

In caso di recidiva la pena
sarà di un mese d' arresto.

Art. 26.

Nell' applicazione della pena
il giudice potrà computarsi
il tempo durante il quale
il condannato sarà stato bal-
tenuto in arresto prima della
sentenza?

Art. 27.

L'individuo già punito come
recidivo per furti di campagna,

 267

sarà giudicato dal Tribunale di
prima cognizione venendo nuo-
vamente imputato per simili
reati, ancorchè gli oggetti su-
bati od il danno dato non
cueda la somma di lire venti.

In questo caso la pena del
carcere stabilita dall' articolo
674 del Codice penale non
sarà mai minore di mesi
tre, e vi sarà sempre aggiunta
la sorveglianza speciale della
polizia.

Al giudice di mandamento
avvertata la reidivita trasmette-
rà le carte all' Avvocato fisca-
le della provincia, ed ove
l'imputato fia stato arrestato
lo farà trarre a quelle
carceri.

Capo IV. Dei Tribunali di semplice polizia

Art. 28.

In tutte le città o comunità,
che compreso il territorio,

hanno una popolazione ec-
cedente 1500 abitanti, vi-
sarà un Commissario di po-
lizia affiliato al Tribunale:
di semplice polizia:

— La quale applicazione potrà
anche farsi nelle città e comuni
di popolazione inferiore (e
quando un riconosciuto bisogno
del servizio lo richieda).

Art. 29.

Nelle città e comuni in
cui i Tribunali di polizia
sono divisi in sezioni a tenore
dell'articolo dell'articolo 210
del Codice di procedura crimi-
nale, i Consigli Civici o Comu-
nali formeranno il riparto
del territorio in ragione del
numero delle sezioni e ne asse-
gneranno una parte a ciascu-
na di esse.

Art. 30.

Richiedendolo il bisogno del
servizio sarà pure applicato un



commissario di polizia a ciascuna
di queste sezioni, senza pregiudi-
zio del disposto dell' art. 58. del
codice di procedura criminale?

Art. 31.

I commissari di polizia invi-
gheranno attentamente sulle
persone indicate nel capo II.
della presente legge, avvertiranno
anche per mezzo degli agenti
di polizia o guardie poste sotto
la loro dipendenza le contraven-
zioni, ed i reati di maggiore
importanza, dandone immediato
avviso al giudice al quale trasmet-
teranno gli occorrenti verbali, e
da cui riceveranno quelle dis-
posizioni che egli stimerà opportuno
di loro fare.

Roma 11 Luglio 1848.

Levy

Camera di deputati.

Progetto di legge presentato dal
Guardasigilli Ministro Segretario
di Stato per gli affari di grazia e giustizia
in tornata 11. luglio 1848

Repressione della oziosità, del vagabon-
daggio, della mendicizia, e de' furti
commessi nelle campagne.